



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 23/04/2018

OGGETTO: Prosecuzione attività lavorativa del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dal 01.05.2018 al 31.05.2018.

L'anno Duemiladiciotto, addì **Ventitrè** del mese di **Aprile** ore **13,15** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P A

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1 | LO TURCO | PANCRAZIO | SINDACO | | A |
| 2 | GIARDINA | CARMELO | VICE SINDACO | P | |
| 3 | RIZZO | ORAZIO ANTONINO | ASSESSORE | P | |
| 4 | SANFILIPPO | SANDRA NANCY | ASSESSORE | | A |
| 5 | VILLARI | CARMELO | ASSESSORE | P | |

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Vice Sindaco C. Giardina** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Prosecuzione attività lavorativa del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dal 01.05.2018 al 31.05.2018.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

mcf/uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° **73** DEL **23.4.18**

Oggetto: Prosecuzione attività lavorativa del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dal 01/05/2018 al 31/05/2018.

Il Proponente : Assessore al Personale

Settore competente: I

L'ASSESSORE

Premesso che:

- questo Ente ha approvato con deliberazione n. 14/14 il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato dalla Corte dei Conti Sicilia in data 28/04/2016;
- nel predetto piano di riequilibrio si dà atto della necessità di avvalersi delle n. 51 unità di personale ai sensi delle ex leggi regionali n. 85/95 e n. 21/03 attualmente in servizio contratto a tempo determinato (c.d. "contrattisti"), al fine di assicurare l'efficiente funzionamento della macchina amministrativa - tenuto conto della crescente carenza d'organico del personale a tempo indeterminato interessato da processi di pensionamento nelle more dei relativi percorsi di stabilizzazione da attivarsi nella misura e secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente;

Preso atto che la L. 23/12/2014 n.190 all'art.1, comma 426, per effetto delle procedure di ricollocamento del personale delle Province, ha spostato le procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato al 31/12/2018, differendo, per tale fine, i termini di cui all'art. 4 commi 6, 8 e 9 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni, dalla L. n. 125/2013 e, quindi, la possibilità di disporre la proroga dei rapporti entro tale data, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del personale e dei limiti, vincoli e divieti prescritti dalla legislazione vigente;

Richiamato l'art. 4, comma 9 bis del D.L. 101/2013, come modificato da ultimo dal D.L. 244/2016 (cd. Milleproroghe) pubblicato sulla G.U.R.I. n.304/2016 che autorizza per l'anno 2017 la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato così come risulta dal testo normativo aggiornato che viene di seguito riportato:

" 9 - bis Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'art.9, comma 28 di D.L. n.78/2010 convertito, con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e ss.mm, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Regioni a Statuto Speciale, nonché dagli Enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate, dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 14, comma 24 – ter del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità. A tal fine gli Enti territoriali delle Regioni a Statuto Speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al predetto periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006. e dell'articolo 76, commi 4 e 7 del D.L. n.112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, e ss.mm. , è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 Dicembre

2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della L. n.208/2015. Per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art.1, commi 557, 557 – quater e 562 primo periodo, della Legge n. 296/2006, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2017, agli Enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del T.U. di cui al D.lgs n. 267/2000, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi Enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dell'art. 259, comma 10, del TU. di cui al D.lgs n. 267/2000.

Dato atto che l'art. 3 comma 9 della L.R. n. 27/2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n.58 del 31/12/2016 prevede che, in armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426 della Legge n.190/2014, il termine del 31 Dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'art. 32, della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii., per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 Dicembre 2018.

Visti i commi 10 e 11 dell'art.3 della L.R. n. 27/2016 e la L.R. sopra citata che dispone che la proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai Comuni in dissesto di cui all'art. 259 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, “ la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il Bilancio dell'Ente”.

Preso atto che l'art. 3 comma 13 della citata L.R. n 27/2016 prevede il cambio di denominazione del contributo erogato ai Comuni abrogando al comma 7 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. le parole *“degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali”* ed aggiungendo il seguente periodo: *a decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione di presente comma si intendono quali contributi ai Bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati”*.

Preso atto quindi del testo dell'art. 3 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 che di seguito si riporta:

“ 9. In armonia con la disposizione prevista dall'art.1, comma 426 della L. n. 190/2014, il termine 31 Dicembre 2016, previsto dall'art. 30, comma 3 e dall'art. 32 della L.R. n.5/2014 e ss.mm.ii., per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 Dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'art. 27 della L.R. n.3/2016 sono soppressi.

“10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli Enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 Dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i Comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all 'art.30, comma 7, della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. nonché per la quota complementare a carico degli Enti utilizzatori alla data del 31/12/2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;

b) per le Città Metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. Per la quota complementare a carico degli Enti utilizzatori alla data del 31/12/2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;

c) per gli Enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli Enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;

d) per gli altri Enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 30 comma 9, della L.R. n.512014 e ss.mm.ii., mentre la quota complementare rimane a carico degli Enti stessi.

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai Comuni in dissesto di cui all'art.259 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis di medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il Bilancio dell'Ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31/12/2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai Comuni di cui all' articolo 6, commi 1e 2, della L.R. n. 5/2014.

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all' articolo 30, commi 7 e 9, della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. sono rispettivamente determinati In misura pari a 181.900 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017 – 2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

13. Al comma 7 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. le parole " degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali " sono soppresse e dopo le parole " 31 Dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: " A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai Bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati".

14, Il comma 7 bis dell 'art.30 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:
" 7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, , di cui l'ultima a saldo entro il 31 Dicembre dell 'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità all'anno precedente.

Visto il D.A n.426 del 20.12.2017 dell'Assessorato delle Autonomie Locali della Funzione Pubblica per le finalità di cui all'ex art. 30 comma 7 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il piano di riparto programmatico delle somme iscritte nel Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018;

Considerato che:

- sussiste la necessità per l'Ente di procedete alla proroga di contratti a tempo determinato presso questo Ente in quanto gli stessi sono utilizzati nell'espletamento di tutte le funzioni e servizi istituzionali di questo Comune e che la mancata proroga dei relativi rapporti di lavoro determinerebbe gravi pregiudizi per l'ordine pubblico, la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, consideralo il fatto che l'assenza del personale a tempo determinato, che rappresenta più della metà dell'organico comunale comporterebbe il sostanziale blocco di tutti i servizi dell'Ente, tra cui quelli di controllo del territorio e sicurezza pubblica della Polizia Municipale dell'Ufficio Tecnico, dei servizi finanziari e tributari, dei servizi di anagrafe, elettorale, stato civile, etc..."
- la mancata proroga determinerebbe grave pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, in larga parte suscettibili di sostanziale interruzione, in quanto assicurate proprio dalla presenza del personale a tempo determinato;
- la mancata proroga determinerebbe altresì seri problemi di ordine pubblico, sia sul fronte della interruzione dei rapporti di lavoro riguardanti un elevato numero di dipendenti anche alla luce delle aspettative ingenerate dal governo regionale circa la prosecuzione delle attività lavorative, sulla scorta delle esperienze degli anni passati che sul fronte della impossibilità da parte dell'Ente di assicurare attività di primaria importanza, quali ad es. quello di controllo del territorio svolto dalla Polizia Municipale e dall'U.T.C., il cui personale è prevalentemente composto da "contrattisti".

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, di disporre la prosecuzione dei contratti a tempo determinato in scadenza presso questo Ente, relativi ai lavoratori di cui agli allegati elenchi 1) e 2) per un mese, ossia dal **01/05/2018 al 31/05/2018**;

Accertato che la proroga in oggetto, autorizzata ex legge, ai sensi dell'art. 4, comma 9 bis del D.L. n. 101/2013 è consentita " *permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze volte ad assicurare i servizi già erogati* ".

Considerato che la proroga in oggetto non può *sie et simpliciter* considerarsi alla stregua di un'assunzione; tali contratti sono regolati, infatti, da una normativa regionale speciale e si incardinano nell'alibito della peculiare situazione tutta siciliana del personale precario, e come peraltro evidenziato da autorevolissima recente giurisprudenza - C.G.A. n. 162/2016: *non appare revocabile in dubbio che la nozione di "stabilizzazione del personale precario (in carico presso gli Enti locali) costituisce una fattispecie diversa e comunque non del tutto omologabile o sovrapponibile al concetto di "assunzione" di nuovo personale.* La c.d. "stabilizzazione del personale" mira, infatti, ad ottenere l'assorbimento (fino ad eventuale esaurimento) del personale precario già in carico presso l'Amministrazione, nella misura in cui ciò soddisfi le esigenze organizzative della stessa e realizzi per essa un 'utilità', significando che se in questi termini è da considerarsi la stabilizzazione, appunto: " fattispecie diversa e comunque non del tutto omologabile o sovrapponibile al concetto di assunzione", a maggiore ragione non è da considerarsi assunzione la semplice proroga;

Atteso che la copertura finanziaria è integralmente garantita dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art.3, commi 10 e 11 della. L.R. n. 27/2016, per effetto dei quali la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per l'Ente;

Visto l'O.R.E.L.L. vigente nella Regione Sicilia:

Visto il D.A. della Regione Siciliana n. 426/2017;

Visto il D.lgs n.267/00;

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui intendono integralmente riportate di:

1) disporre la prosecuzione dei contratti a tempo determinato e parziale relativi a n. 51 lavoratori di cui agli allegati elenchi 1) e 2) per mesi UNO, ossia **dal 01 MAGGIO 2018 al 31 MAGGIO 2018**, ai sensi della normativa specificata nella premessa narrativa.

2) dare atto che ai sensi della sopra richiamata L.R. 27/2016 art. 3 la copertura finanziaria dei contratti a tempo determinato negli Enti in dissesto ed in procedura di riequilibrio è stata posta totalmente a carico della Regione Siciliana;

3) demandare al Responsabile del I Settore ogni adempimento conseguente, ivi inclusa la trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS. a titolo di informativa;

4) autorizzare il Responsabile del II Settore all'emissione dei relativi mandati di pagamento;

5) dichiarare il presente immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del I Settore



L'assessore al Personale



ELENCO LAVORATORI L.R.85/95

| DATI LAVORATORE | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| N. | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) |
| 1 | ARNESE | LORENZO | 29/07/61 |
| 2 | AVENI BANCO | MARIA TINDARA | 30/04/65 |
| 3 | CACCIOLA | GIUSEPPE BENEDE'ITO | 21/03/64 |
| 4 | CACCIOLA | ROSA SANTA | 01/11/62 |
| 5 | CACCIOLA | VENERA MARIA | 01/01/64 |
| 6 | CACOPARDO | MARIO DOMENICO | 18/10/66 |
| 7 | CAMMAROTO | ROSA MARIA | 30/07/60 |
| 8 | CUCCHETTI | FRANCESCO | 24/09/61 |
| 9 | CULOSO | ANTONELLA | 14/08/63 |
| 10 | DI PIETRO | SALVATORE | 24/03/67 |
| 11 | FINOCCHIARO | MARIA CATENA | 25/07/61 |
| 12 | FOTI | ROSA MARIA ANGELA | 29/01/63 |
| 13 | GATTO | ALESSANDRO | 25/05/65 |
| 14 | LEMBO | BENEDETTO | 27/06/65 |
| 15 | LEONARDI | GIUSEPPE | 11/02/62 |
| 16 | LISEO | GIOVANNI | 24/03/66 |
| 17 | LUPPINO | GIOVANNA VINCENZA | 21/05/61 |
| 18 | MICELI | JOSEPH ANTOINE | 21/01/61 |
| 19 | NICITA | GIUSEPPE | 07/02/63 |
| 20 | PARISI | ANNA MARIA | 20/04/61 |
| 21 | PATANE' | GIUSEPPA | 23/02/63 |
| 22 | PIRRONE | ROBERTO | 04/08/65 |
| 23 | RAITI | SILVANA | 16/07/61 |
| 24 | RAVIDA' | CARMELO ANTONINO | 05/01/65 |
| 25 | RAVIDA' | MARIA GIUSEPPA | 28/02/68 |
| 26 | SAVOCA | CARMELO | 18/08/63 |
| 27 | SPADARO | ANDREA | 22/02/65 |
| 28 | STURIALE | CARMELINA | 26/04/61 |
| 29 | TALIO | SEBASTIANA | 16/02/64 |
| 30 | VERMIGLIO | SANTO | 03/01/64 |

ELENCO DIPENDENTI L.R. 21/03

| N. | DATI LAVORATORE | | |
|----|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA (GG/MM/AA) |
| 1 | AUGELLO | VINCENZA | 22/06/52 |
| 2 | BONACCORSO | ERMINIA | 30/07/67 |
| 3 | BRIGUGLIO | RITA | 20/02/57 |
| 4 | BUCOLO | ANNA MARIA | 22/07/65 |
| 5 | CAGNONE | AGATA | 29/04/66 |
| 6 | CASALE | SILVANA | 06/01/65 |
| 7 | CASTORINA | GIUSEPPA | 28/01/62 |
| 8 | CUNDARI | SALVATORE ANTONINO | 13/06/70 |
| 9 | DI PIETRO | CARMELINDA | 01/08/64 |
| 10 | GALEANO | MARIA | 11/05/66 |
| 11 | LA ROCCA | CROCE GINO | 02/07/58 |
| 12 | LA SPINA | PATRIZIA | 13/04/68 |
| 13 | LAGANA' | GIOVANNI | 01/08/66 |
| 14 | LIZZIO | FRANCESCA | 14/09/66 |
| 15 | MELITA | VINCENZA MARIA | 06/07/60 |
| 16 | PILITTERI | MICHELE | 19/05/64 |
| 17 | PULVIRENTI | MARIA | 07/03/54 |
| 18 | SANTORO | GIUSEPPE | 14/02/67 |
| 19 | SGROI | VENERANDO | 11/11/66 |
| 20 | SILIGATO | CONCETTA | 13/02/56 |
| 21 | STRACUZZI | MARIA NICOLINA | 08/09/69 |

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Vice Sindaco

C. Giardina




L'Assessore Anziano

Dott. Carmelo Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al

[] è divenuta esecutiva il giorno

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo

